COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA CORTILIVA E DI PARTE DEI LOCALI DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI GROPPO VIA GROPPO 18 ALL'ASSOCIAZIONE "GROPPO" PER ANNI 9.

L'anno DEUEMILADICIANNOVE, il giorno 29 del mese di novembre, nella Residenza Municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1,

tra

- Il Comune di Vetto rappresentato da Arch. Paolo Castagnetti nato a Parma il 15/12/1972, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1, CF: CST PLA 72T15 G337G il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio, ma nelle sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo – Assetto del Territorio del Comune di Vetto (re) – P.iva 0042868 035 9

e

- L'Associazione "Groppo", con sede a Vetto in via Groppo n. 18, CF 91143310356 e P. IVA 02371170354, rappresentata dal Sig. GRISANTI DOMENICO, nato a VETTO (RE) il 18/02/1953, residente a VETTO (RE) in Via GROPPO nr.7, C.F. GRS DNC 53B18 L815T, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante e dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Associazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Vetto, concede all' "Associazione Groppo" (di seguito indicata semplicemente come Associazione), come sopra rappresentata, che accetta, l'uso dell'area cortiliva e di parte dei locali del fabbricato posto nella frazione di Groppo, Via Groppo nr.18, ricadente sul mappale n. 534 del foglio n. 47.

Art. 2

Il bene di proprietà del Comune di Vetto viene assegnato all'Associazione perché la medesima se ne serva per le proprie finalità sociali e di supporto e valorizzazione del territorio. L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione è edotta.

Art. 3

L'Associazione, con la sottoscrizione del presente atto, subentra a tutti gli effetti nella gestione e nell'uso dell'immobile pubblico precedentemente descritto. Alla scadenza del presente atto o in caso di risoluzione o recesso della convenzione le parti immobili e mobili dovranno essere riconsegnate al Comune nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.

L'Associazione si impegna e si obbliga, per tutta la durata della convenzione e degli eventuali rinnovi, a:

- svolgere nell'immobile la propria attività come previsto dal suo Statuto interno;
- provvedere alla pulizia dell'edificio dato in concessione e della area cortiliva circostante;
- mantenere l'edificio efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato;

- eseguire tutte le opere di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie, ivi comprese quelle sull'area cortiliva circostante; restano di competenza dell'Amministrazione comunale l'esecuzione di eventuali opere di manutenzione straordinaria;
- assumere gli oneri di riscaldamento, luce, acqua, telefono, per tutta la durata della convenzione;
- far utilizzare gratuitamente l'immobile al Comune di Vetto in occasione di manifestazioni e/o incontri promossi e/o organizzati dal Comune stesso;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un importo globale non inferiore ad euro 1.500.000,00 e con un minimo annuo risarcibile non inferiore a 300.000,00 euro per danno; copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune;

Art. 4

Le parti convenute stabiliscono che l'attivazione della presente convenzione comporta il versamento di un canone annuo di € 200,00 (diconsi Euro Duecento) da versarsi in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

All'Associazione spettano tutte la responsabilità civili e patrimoniali e di qualsivoglia natura per danni inerenti e conseguenti l'uso dell'immobile che potrebbero verificarsi compreso, per quanto qui d'interesse, l'osservanza dei disposti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attinente la tutela e la sicurezza dei posti di lavoro, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il manifestarsi dei danni stessi.

L'Associazione non potrà apportare modifiche al locale o innovazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune, così come non potrà essere mutata la destinazione del bene concesso, fermo restando la facoltà del Comune di chiedere il ripristino della strutturala al momento della riconsegna e di acquisire le opere realizzate gratuitamente alla proprietà.

Art. 6

La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la concessione potrà essere rinnovata per un uguale periodo con atto espresso, previa apposita istanza di rinnovo da parte del concessionario.

Il Comune ha facoltà di considerare decaduta in ogni momento la concessione in oggetto, qualora l'Associazione venga meno agli obblighi assunti con la presente convenzione e di revocarla e/o modificarla in caso di motivate ragioni di superiore interesse pubblico.

Art. 7

E' espressamente vietata la concessione o la sub concessione anche parziale dell'immobile.

Art. 8

Per l'inosservanza delle clausole contenute nel presente atto il Comune provvederà a richiamare l'Associazione, con lettera Raccomandata A.R., al fine di rimuovere gli inconvenienti riscontrati e, in caso di persistenza delle inosservanze, potrà addivenire alla revoca della presente convenzione, previa ulteriore comunicazione con lettera raccomandata delle inadempienze riscontrate. La

decadenza della concessione comporterà l'acquisizione gratuita alla proprietà dell'Ente delle opere realizzate di cui al sopra esteso art. 5.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente atto e per ogni eventualità che si venisse a verificare durante il periodo di validità della convenzione, le parti si impegnano a promuovere incontri esplicativi.

Art. 10

Le norme della presente convenzione cessano di avere efficacia qualora si trovino in contrasto con le leggi dello stato o con norme generali che regolano l'attività di volontariato.

Art. 11

Le controversie insorte, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri nominato su accordo unanime delle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. A tal fine la parte interessata comunicherà all'altra la nomina del proprio arbitro, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il collegio arbitrale comporrà la controversia secondo diritto ed in via rituale. Le nomine degli arbitri ed il procedimento sono regolati dagli artt. 810 e seguenti del C.P.C.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL COMUNE DI VETTO
Arch. Paolo Castagnetti

ASSOCIAZIONE GROPPO
Grisanti Domenico